

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 novembre 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leoni, Macca-nico, Manca, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Prodi, Rodeghiero, Sales, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Macca-nico, Manca, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 17 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERSELLI e VALENSISE: « Nuove norme in materia di esercizio dell'attività venatoria » (4338);

LI CALZI ed altri: « Norme in materia di responsabilità dei partiti o dei movimenti politici a seguito di finanziamenti illeciti » (4339);

LI CALZI ed altri: « Modifica all'articolo 2621 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali » (4340).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al primo semestre 1996 (doc. LXXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finan-

ziaria dell'Ufficio italiano cambi (U.I.C.), per gli esercizi del 1995 e 1996 (doc. XV, n. 68).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 novembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 23 ottobre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 novembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 30 ottobre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale del 22 febbraio 1996, ha trasmesso, con lettera in data 3 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto, la prima relazione sull'attività svolta, relativa all'anno 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di un provvedimento concernente una amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 novembre 1997, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Borgomanero (Novara).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di no-

mina del professor Giorgio BERNARDI a presidente della stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli.

Tale richiesta è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Umberto ALBINI a presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).

Tale richiesta è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 dicembre 1997.

Il vice Presidente del Consiglio dei ministri, ministro delegato per lo spettacolo, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della medesima legge).

Tale richiesta è deferita, d'intesa col Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 dicembre 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 novembre 1997, a pagina 8, prima colonna, alla ventiduesima riga, sopprimere la parola: « XI ».

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 12.

(Esecuzione dell'espulsione).

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti, preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

12. 50.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo la parola immediatezza aggiungere le seguenti: o comunque entro 36 ore

12. 110.

Menia.

Al comma 1, dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere: o nei casi del

comma 5, articolo 11, quando si ritiene che vi sia pericolo di non rispetto del decreto di espulsione.

12. 32.

Giovanardi.

Al comma 1, dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere le seguenti: ovvero perché non vi è un paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero ovvero perché lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.

*** 12. 41.**

Masi.

Al comma 1, dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere le seguenti: ovvero perché non vi è un paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero ovvero perché lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.

*** 12. 65.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1 dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere le seguenti: o nel caso che lo straniero abbia presentato ricorso contro il decreto di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera

12. 104.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, sostituire le parole: il questore dispone che lo straniero sia tratte-

nuto con le seguenti: il questore può richiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero disporre che lo straniero sia trattenuto

12. 2.

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: il questore dispone con le seguenti: il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispongono

***12. 40.**

Masi.

Al comma 1, sostituire le parole: il questore dispone con le seguenti: il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispongono

***12. 66.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, sostituire le parole: dispone che lo straniero sia trattenuto con le seguenti: può richiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ed eventualmente in un determinato centro di accoglienza

12. 61.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: preferibilmente in prossimità del confine.

12. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fraga-
là, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, quando non è possibile eseguire con immediatezza e comunque entro 36 ore l'espulsione, il Questore rilascia, qualora necessario, allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti presso la propria ambasciata diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio e prescrive le modalità della sua presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia per essere accompagnato alla frontiera. Il provvedimento è trasmesso entro 48 ore al pretore che decide per la convalida entro le successive 48 ore. Lo stesso provvedimento può essere adottato anche quanto il Questore, sulla base di oggettive circostanze, ritiene che la misura è idonea ad assicurare l'accompagnamento dello straniero alla frontiera o quando inderogabili esigenze di ordine e sicurezza pubblica non consentono di trattenere lo straniero presso il centro più vicino.

12. 141.

Serra.

Sopprimere il comma 2.

12. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Lo straniero è trattenuto nel centro nel pieno rispetto della sua dignità e senza alcuna limitazione alla libertà di corrispondenza.

12. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fraga-
là, Menia, Gasparri.

Al comma 2 sopprimere le parole: anche telefonica.

Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: È consentita la corrispondenza telefonica solo con il proprio difensore.

12. 111.

Menia.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , i cui costi verranno addebitati allo straniero.

12. 33.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a carico dell'interessato e non della Pubblica Amministrazione.

12. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Lo straniero trattenuto riceve, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, vitto, alloggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l'accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

***12. 42.**

Masi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Lo straniero trattenuto riceve, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, vitto, al-

loggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l'accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

***12. 67.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 3.

12. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente

3. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo, recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell'interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l'eliminazione dell'impedimento materiale all'allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all'impedimento all'esecuzione del respingimento o dell'espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all'emanazione del provvedimento.

***12. 43.**

Masi, Berruti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo,

recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell'interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l'eliminazione dell'impedimento materiale all'allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all'impedimento all'esecuzione del respingimento o dell'espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all'emanazione del provvedimento.

***12. 431.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 3 sostituire le parole: del luogo in cui si trova il centro *con le seguenti:* che ha disposto la misura

12. 112.

Menia.

Sopprimere il comma 4.

12. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore, *con le seguenti*, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all'allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell'articolo 17, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera

***12. 39.**

Masi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ed al presente articolo, convalida il

provvedimento del questore, *con le seguenti*, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all'allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell'articolo 17, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera

***12. 69.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: sentito l'interessato

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: il Pretore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato.

12. 19.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: sentito l'interessato

12. 100.

Michelini.

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il provvedimento cessa di avere effetto se nelle quarantotto ore successive il pretore invia una comunicazione di annullamento del provvedimento adottato.

12. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quarantotto ore successive *con le seguenti:* settantadue ore successive

12. 101.

Michelini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimento di espulsione, *con le*

seguenti: provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il luogo in cui questi è trattenuto ai sensi del presente articolo.

***12. 38.**

Masi, Berruti.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimento di espulsione, *con le seguenti*: provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il luogo in cui questi è trattenuto ai sensi del presente articolo.

***12. 70.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 5.

12. 52.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti*: cinque giorni;

12. 102.

Michelini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti*: trenta giorni;

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti*: quindici giorni

12. 20.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

L'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza della permanenza nel centro l'impedimento materiale all'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l'uscita dal luogo in cui è custodito, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

***12. 37.**

Masi, Berruti.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

L'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza